

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1715)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 4 luglio 1974 (V. Stampato n. 2480)

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(PRETI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(MORO)

col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZAGARI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 luglio 1974*

Applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea relativi al trasporto di viaggiatori su strada tra gli Stati membri

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le autorizzazioni per i servizi regolari e per i regolari specializzati, di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 517/1972 del Consiglio della Comunità economica europea del 28

febbraio 1972, vengono rilasciate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — tramite le Direzioni compartimentali e gli uffici provinciali MCTC alle imprese che hanno la loro sede sul territorio nazionale e che siano in possesso dei requisiti di capacità morale, tecnica e finanziaria per essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali di persone.

Art. 2.

Le autorizzazioni per i servizi a navetta, di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 516/1972 del Consiglio della Comunità economica europea del 28 febbraio 1972, vengono rilasciate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — a imprese italiane e a vettori degli altri Stati membri della Comunità economica europea, che nei Paesi in cui i loro autobus sono immatricolati, siano in possesso dei requisiti per essere ammessi ad effettuare trasporti internazionali di persone.

Art. 3.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — provvede al rilascio dei modelli stabiliti dal Regolamento n. 1172/72 della Commissione della Comunità economica europea del 26 maggio 1972, relativi alle domande di autorizzazione per i servizi regolari, regolari specializzati e per i servizi a navetta, nonché di quelli riguardanti il resoconto annuale di esercizio per i servizi regolari e regolari specializzati.

Art. 4.

Il titolare di una autorizzazione per un servizio regolare e per un servizio regolare specializzato è tenuto a fornire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale della motorizzazione civile e

dei trasporti in concessione — un resoconto annuale di esercizio, separatamente per ciascun servizio, ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 2 del citato Regolamento n. 517/72 del 28 febbraio 1972.

Art. 5.

Il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare e regolare specializzato, qualora non intenda continuare ad esercitare il servizio, deve darne, in base all'articolo 10 del predetto Regolamento n. 517/72, tempestiva comunicazione scritta al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — specificando i motivi per i quali viene posto fine all'esercizio della linea.

Art. 6.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — procede entro tre mesi dalla data di ricevimento del preavviso di cui sopra, alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 7.

Le autorizzazioni e gli altri documenti di cui all'articolo 17 del Regolamento n. 517/72 e agli articoli 17 e 18 del Regolamento numero 516/72 debbono essere esibiti, per il controllo e su richiesta, agli agenti cui sono affidati i servizi di polizia stradale, ai sensi degli articoli 136 e 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Eventuali infrazioni riscontrate, ove commesse da vettoni di altri Stati membri della Comunità economica europea, debbono essere immediatamente rese note al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — per le successive segnalazioni da fare alle competenti Autorità dello Stato membro cui appartiene il

vettore che ha commesso l'infrazione, in base all'articolo 18 paragrafo 2 del Regolamento CEE n. 517/72 ed all'articolo 19 paragrafo 2 del Regolamento CEE n. 516/72.

Art. 8.

Chiunque, senza le prescritte autorizzazioni, effettua i servizi regolari, regolari specializzati ed i servizi a navetta, di cui ai citati Regolamenti del Consiglio della comunità economica europea n. 516/72 e 517/72, è punito con la sospensione dell'efficacia della carta di circolazione, prevista dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1967, n. 572.

Art. 9.

Chiunque effettua servizi regolari, regolari specializzati e servizi a navetta senza tenere a bordo del veicolo i documenti, di cui all'articolo 17 paragrafo 2 del Regolamento CEE n. 517/72 e di cui agli articoli 17 e 18 del Regolamento CEE n. 516/72 ovvero con documenti scaduti, incompleti od alterati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 25.000 a lire 100.000, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

Art. 10.

Il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare, per un servizio regolare specializzato che non ottemperi agli obblighi, di cui agli articoli 10 paragrafo 1 e 17 paragrafo 2 del Regolamento CEE, n. 517/72, relativi all'invio al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale MCTC — del resoconto annuale di esercizio e del preavviso per l'anticipata cessazione di un servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 25.000.

Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare, regolare specializzato e per un servizio a navetta ove effettui il servizio

con modalità di esercizio diverse da quelle previste dal documento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del Regolamento CEE, n. 517/72.

Art. 11.

Il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare, per un servizio regolare specializzato e per un servizio a navetta viene dichiarato decaduto dall'autorizzazione stessa, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento CEE n. 517/72 e dell'articolo 19 del Regolamento CEE n. 516/72:

a) quando venga a perdere i requisiti di cui all'articolo 3 dei citati Regolamenti;

b) quando si renda responsabile di ripetute e gravi irregolarità di ordine amministrativo.

Nel caso di cui alla lettera *a)* la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato.

Negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimare al titolare dell'autorizzazione ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.

Art. 12

Le infrazioni alle norme della presente legge debbono essere contestate immediatamente. A tal fine hanno lo stesso valore di contestazione gli accertamenti verbalizzati dagli agenti di polizia stradale, nonché, per infrazioni commesse da vettori italiani fuori dal territorio nazionale, le comunicazioni ricevute in merito dai Governi degli altri Stati membri della Comunità economica europea.

In ogni caso copia del verbale o copia della comunicazione degli altri Stati membri deve essere trasmessa al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione e al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 13.

Il trasgressore italiano è ammesso a pagare entro 5 giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente Ufficio del registro, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, con ordinanza motivata, determina — sentito il competente Direttore compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nelle Regioni a statuto speciale o il competente direttore dell'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nelle Regioni a statuto ordinario — la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare insieme con le spese di notificazione, la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione, presso l'Ufficio del registro.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria disponga diversamente.

Nel provvedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore, in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma del codice di procedura civile. La relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pa-

gamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

Art. 14.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1226, è così sostituito: « Il foglio di viaggio deve contenere l'elenco nominativo dei viaggiatori. ».